



CHE APPROVA L'ANNESSO TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

Art. 68

Testo unico, art. 68

Non ha diritto di votare chi non trovasi iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista e l'elenco di coloro, che sono contemplati all'articolo 21, devono essere affissi nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.

Saranno parimente affisse la lista dei consiglieri da surrogare e quella dei consiglieri che rimangono in ufficio.

Hanno inoltre diritto di votare coloro, che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiara che essi sono elettori del Comune, e coloro, che dimostrino di essere nel caso previsto nell'ultimo capoverso dell'articolo 47, o che provino di essere cessata la causa della sospensione, di cui all'articolo 21.

La prova che sia cessata la sospensione dovrà essere fatta presentando il congedo illimitato o l'atto di licenziamento, purché di tre mesi anteriore al decreto che fissa il giorno dell'elezione, o il provvedimento, da cui risulti la promozione a grado corrispondente a quello di ufficiale.

Versione in vigore dal 2 agosto 1913 secondo Normattiva, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annesso testo unico della legge comunale e provinciale
Estremi	Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1908

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/che-approva-l-annesso-testo-unico-della-legge-comunale-e-provinciale/art-68-testo-unico-art-68/versione/3>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it